

Gruppo Assicurativo Modena Capitale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA TUTELA LEGALE

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'Insorgenza.

Assicurato: colui a favore del quale opera la garanzia assicurativa, indicato nella Scheda di Polizza.

Assicurazione/Contratto: il Contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contravvenzione: un Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Controversia /Vertenza: lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti.

Copertura: il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.

Delitto colposo : è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi Delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese all'Assicurato in caso di Sinistro.

Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto.

- nel Penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato, si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Massimale: la somma entro la quale Assicuratrice Milanese risponde per ogni Caso assicurativo/Sinistro.

Nucleo familiare: le persone conviventi risultanti da riscontro anagrafico, il coniuge, i figli dell'Assicurato di età inferiore ai 21 anni, anche se non hanno la residenza presso l'Assicurato, purché residenti in Italia.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Polizza: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

Premio: il corrispettivo dovuto ad Assicuratrice Milanese a fronte del rischio assunto in garanzia.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso –



preferintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per Delitti: reclusione, multa. Per Contravvenzioni: arresto, ammenda).

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsione da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità giudiziaria.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione di Assicuratrice Milanese e del Contraente.

Sinistro: l'evento dannoso nei limiti per i quali è prestata l'Assicurazione.

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

Transazione: accordo con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

PRESENTAZIONE

L'Assicurazione Tutela Legale garantisce una tutela contro il pregiudizio economico costituito dalle spese legali che si rendano necessarie per difendere i tuoi diritti nella vita privata, in quella professionale, o durante la circolazione stradale, nel caso di controversie penali e civili, sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Puoi acquistare copertura per le seguenti linee di rischio:

- A) Vita privata
- B) Azienda
- C) Professioni non mediche
- D) Professioni mediche
- E) Circolazione stradale.

Le linee di rischio B, C) e D) sono alternative, perché rivolte a differenti attività lavorative.



D) PROFESSIONI MEDICHE

Cosa assicuro con la tutela legale "Professioni mediche"?

La linea di rischio del prodotto di tutela legale dedicata ai medici e agli operatori sanitari, offre copertura al professionista medico o allo Studio associato indicati in Polizza, nel caso in cui svolga la propria attività come libero professionista, dipendente o medico convenzionato con il SSN, secondo l'attività dichiarata dall'Assicurato.

La garanzia comprende:

- ✓ **Procedimenti penali:** difesa per il medico sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione, comprese violazioni fiscali e amministrative.
- ✓ **Delitti dolosi:** la difesa vale anche in caso di delitto doloso, a condizione che ci sia archiviazione, proscioglimento, assoluzione definitiva o il reato venga in seguito considerato come colposo.
- ✓ **Vertenze contrattuali ed extracontrattuali:** tutela in vertenze per rispondere a pretese risarcitorie di terzi.
- ✓ **Richiesta di risarcimento:** il medico può agire per ottenere un risarcimento per danni che ha subito.
- ✓ **Opposizione a sanzioni:** garantisce le opposizioni a sanzioni amministrative o disciplinari, a condizione che il ricorso venga accolto.

1. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 16.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie operano a favore del Medico o dello Studio associato indicato in Polizza, se nell'ambito della propria attività di medico, svolta in qualità di libero professionista o dipendente di Ente pubblico o privato o di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale:

- 1) viene sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 18.1 "Esclusioni", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- 2) viene sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, **subordinatamente ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato o per derubricazione del Reato in colposo;**
- 3) deve sostenere vertenze contrattuali ed extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi, compresa l'azione di responsabilità amministrativa e di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria;
- 4) intende agire per ottenere il risarcimento di un danno extracontrattuale causato dal fatto illecito di terzi;
- 5) presenta opposizione a Sanzione amministrativa dinanzi l'Autorità competente o a sanzione disciplinare dinanzi l'Ordine professionale, **subordinatamente all'accoglimento del ricorso.**

Art. 16.2 – Prestazioni

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza e nei limiti di cui all'art. 19.1 le seguenti prestazioni. Sono comprese le spese:**

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da Assicuratrice Milanese, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da Assicuratrice Milanese;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, **nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il Contributo Unificato degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Assicuratrice Milanese assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite del Massimale indicato in Polizza;**

L'importo anticipato deve essere restituito ad Assicuratrice Milanese entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali Assicuratrice Milanese conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.



Assicuratrice Milanese non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli Oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 16.3 – Soggetti assicurati

Ai sensi del presente Contratto, sono considerati Assicurati:

- Il professionista medico o studio medico individuati in Polizza.

Art. 16.4 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza e pagato il relativo Premio)

Come posso personalizzare la garanzia?

Puoi estendere la copertura scegliendo di acquistare alcune condizioni facoltative:

- + **A – Vertenze contrattuali:** la garanzia copre le controversie contrattuali dell'Assicurato riguardanti inadempienze con fornitori per beni o servizi, controversie di lavoro con i propri dipendenti, questioni relative a locazioni e diritti reali sugli immobili dove viene svolta l'attività professionale.
- + **B – Vertenze con il datore di lavoro:** la garanzia tutela i diritti dell'Assicurato come lavoratore subordinato o parasubordinato, coprendo vertenze legate al contratto di lavoro.
- + **C – Vertenze con i pazienti (recupero crediti):** la garanzia estende la copertura per i casi di vertenze con i pazienti, incluso il recupero crediti, con un limite di 2 denunce per anno.
- + **D – Vertenze con i pazienti (escluso recupero crediti):** la garanzia estende la copertura per i casi di vertenze con i pazienti, con un limite di 2 denunce per anno, ma esclude il recupero crediti.
- + **E – Anticipo spese penale doloso:** in caso di procedimento penale per delitto doloso, Assicuratrice Milanese anticipa spese fino a 3.000 euro. Se il giudizio non si conclude con assoluzione, proscioglimento o modifica del reato in colposo, il Contraente deve rimborsare le spese anticipate.

A – Vertenze contrattuali

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza, nel caso in cui debba sostenere vertenze per:

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività.

B – Vertenze con il datore di lavoro

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti dell'Assicurato in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, nel caso in cui debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro.

C – Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti

La garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti compreso il recupero dei crediti **e con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo, senza applicazione dell'articolo XIV.**

Cosa assicuro con questa garanzia?

Garantisce le vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti indipendentemente dall'esistenza della polizza di responsabilità civile ed inoltre comprendi le attività di recupero crediti.

D – Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti

La garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, **con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo, senza applicazione dell'articolo XIV.**

Cosa assicuro con questa garanzia?

Garantisce le vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti indipendentemente dall'esistenza della polizza di responsabilità civile ma senza le attività di recupero crediti, che rimangono escluse.



E – Anticipo spese penale doloso

Nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, Assicuratrice Milanese provvede all'anticipo delle spese, **nel limite della somma di 3.000 euro**, in attesa della definizione del giudizio. **Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del Reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del Reato**, Assicuratrice Milanese richiede allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 17.1 – Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i Sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi, con le seguenti eccezioni:
 - se il Contratto è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con Assicuratrice Milanese per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.

Dopo l'attivazione dell'assicurazione esiste un lasso di tempo iniziale durante il quale non si possono presentare richieste di indennizzo per determinati eventi o sinistri. Durante questo periodo, l'Assicurato non è coperto per i rischi specificati nella Polizza, anche se il contratto è attivo.

Art. 17.2 – Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge o contrattuali. Nel Penale la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Nel caso di richieste di risarcimento per fatti illeciti dell'Assicurato, il Sinistro si intende insorto nel momento in cui avviene il danno o l'evento dannoso.

Se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso Contratto, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Come opera la garanzia?

La garanzia opera quando insorge un Sinistro ossia nel momento in cui si verifica la violazione di legge o di contratto. Secondo il tipo di responsabilità coinvolta, pertanto, il sinistro:

- nel penale, coincide con il momento in cui si presume sia stato commesso il reato;
- nell'extracontrattuale, si verifica nel momento in cui si manifesta l'evento dannoso;
- nel contrattuale, si riferisce al momento in cui una parte inizia a violare le norme contrattuali.

Art. 17.3 – Retroattività

In deroga all'Art. 17.1 - "Decorrenza della garanzia", se nel periodo precedente alla data della stipulazione del Contratto fosse operante a favore del Contraente un'altra Polizza di Tutela Legale, viene concessa la pregressa di un anno per permettere la continuità della garanzia.

In tale ipotesi, la garanzia è operante per i sinistri originati da fatti avvenuti nell'anno precedente alla data di stipulazione del Contratto, a condizione che il Contraente dichiari, con il richiamo della presente condizione, di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un Sinistro assistibile a termini del presente Contratto.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 18.1 - Esclusioni

Le garanzie sono escluse per:

- 1) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- 2) controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito non medico o sanitario;



- 3) controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- 4) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (salvo l'azione di responsabilità amministrativa di cui all'art. 16.1 n.3);
- 5) controversie e procedimenti relativi ad inadempienze contrattuali, salvo quanto espressamente disposto dalle singole garanzie aggiuntive;
- 6) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili;
- 7) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- 8) controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- 9) controversie relative a rapporti tra Soci, e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- 10) fatti dolosi delle persone assicurate (salvo quanto disposto all'art. 16.1 n.2);
- 11) controversie derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge, Criptovalute e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata, strutturata o decentralizzata;
- 12) controversie relative a danni da tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive o dell'asbesto, eventi da disastro nucleare ed ecologico.

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 19.1 – Limiti di Indennizzo

Assicuratrice Milanese assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza**, l'onere delle spese per l'Assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio**.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
TUTELA LEGALE PROFESSIONI MEDICHE			
PROFESSIONI MEDICHE Prestazioni in garanzia	21.000* euro		
PROFESSIONI MEDICHE Prestazioni con legale indicato da Assicuratrice Milanese	illimitato		
PROFESSIONI MEDICHE SEDE CIVILE Arbitrato – spese del terzo Arbitro	50% delle spese sostenute		
Spese legali di Avvocato domiciliatario	3.000 euro		
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Anticipo spese penale doloso	3.000 euro		

*salvo diversamente indicato in Scheda di Polizza

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 20.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare per iscritto il Sinistro ad Assicuratrice Milanese, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente deve far pervenire alla Direzione Generale di Assicuratrice Milanese la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporta la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare ad Assicuratrice Milanese un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il **seguito giudiziale**, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Assicuratrice



Milanese garantisce gli onorari del Legale domiciliatario, **con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Assicuratrice Milanese.

Se l'Assicurato accetta di farsi assistere da un Legale indicato da Assicuratrice Milanese tutti i costi derivanti da prestazioni professionali restano illimitatamente in capo ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se accetti di farti assistere da un legale indicato da Assicuratrice Milanese?

In questo caso non sono previsti Massimali per le prestazioni del legale ma i suoi costi sono sostenuti da Assicuratrice Milanese senza limiti.

Art. 20.2 – Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, Assicuratrice Milanese si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare ad Assicuratrice Milanese, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.** In tale fase stragiudiziale, Assicuratrice Milanese valuta l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, Assicuratrice Milanese trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 20.1.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- a) l'Assicurato deve tenere aggiornata Assicuratrice Milanese su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con Assicuratrice Milanese, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con Assicuratrice Milanese, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decade dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- d) l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di Assicuratrice Milanese, non può addivenire direttamente ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di Assicuratrice Milanese, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo è estesa a 2 (due) tentativi.

Assicuratrice Milanese non è responsabile dell'operato di legali e periti.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Pagamento del Premio

I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure ad Assicuratrice Milanese. A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento.

Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 30 giorni dalla scadenza della rata. Pertanto, se paghi entro i 30 giorni ricevi copertura, scaduti i 30 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. II – Proroga e disdetta del Contratto

In mancanza di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto è prorogato per un anno, e così via.

L'Assicurato deve comunicare la disdetta ad Assicuratrice Milanese o all'Intermediario mediante lettera raccomandata o pec.

La Polizza ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto si rinnova automaticamente ogni anno senza stipularne uno nuovo. Puoi sempre decidere di non rinnovare il contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec ad Assicuratrice Milanese almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza.

Art. III – Anticipata risoluzione del Contratto - Recesso in caso di Sinistro

In caso di cessazione del rischio il Contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione ad Assicuratrice Milanese, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di Premio nel frattempo già scadute.

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, Assicuratrice Milanese può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall'Assicurazione, con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

Il contratto di Assicurazione può cessare dopo che ho denunciato un Sinistro?

Dopo ogni Sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata oppure una pec all'altra Parte.

Art. IV – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa Assicurazione, **sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente ha l'obbligo di corrispondere ad Assicuratrice Milanese il maggior Premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. V – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto.

Art. VI – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione ad Assicuratrice Milanese dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con Assicuratrice Milanese stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civile.

Art. VII – Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali ed extracontrattuali: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Art. VIII – Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e Assicuratrice Milanese sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro decide secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Nel caso in cui la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da Assicuratrice Milanese la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Assicuratrice Milanese stessa, in linea di fatto o di diritto.

Cosa posso fare se sono in disaccordo sulla gestione di un Sinistro?

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Assicuratrice Milanese sulla gestione di un Sinistro, la questione può essere affidata a un arbitro. Se le parti non concordano sulla scelta dell'arbitro, questo viene nominato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese saranno a carico della parte perdente. Se la decisione è sfavorevole all'Assicurato, quest'ultimo può procedere a sue spese e, se ottiene un risultato migliore, può chiedere il rimborso delle spese sostenute da Assicuratrice Milanese.

Art. IX – Recupero somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta ad Assicuratrice Milanese quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. X – Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Modena. Assicuratrice Milanese può tuttavia adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il Contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Nel caso in cui il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel Comune di Modena.

Art. XI – Imposte

Le imposte dipendenti dal presente Contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Assicuratrice Milanese.

Art. XII – Richiamo alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente Contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

Art. XIII – Prestazioni garantite per linee di rischio

Vengono garantiti gli oneri e le prestazioni per la tutela legale previsti dalle successive linee di rischio, solo se richiamate in prima facciata di Polizza.

Art. XIV – Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile

Nel caso in cui coesista un'Assicurazione di Responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.